

Art. 333.

CONDOTTA DEL GENITORE PREGIUDIZIEVOLE AI FIGLI

1. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e` tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo` adottare i provvedimenti convenienti e puo` anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

2. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.